

Data inserimento01/02/2001

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO
DI AUTOBUS CON CONDUCENTE**

24

COMUNE DI MERGO

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOBUS
CON CONDUCENTE

COMUNE DI MERGO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO
DI AUTOBUS CON CONDUCENTE

SETTEMBRE 2000

INDICE

- Art. 1.
Definizione del servizio di noleggio di autobus con conducente
- Art. 2.
Normativa regolante il servizio
- Art. 3.
Principi per l'esercizio del servizio
- Art. 4.
Numero e tipo delle autorizzazioni
- Art. 5.
Figure giuridiche
- Art. 6.
Ingresso e recesso dei soci
- Art. 7.
Pubblicità della disponibilità delle licenze
- Art. 8.
Requisiti e condizioni necessari per ottenere la licenza comunale
- Art. 9.
Commissione di concorso e titoli preferenziali
- Art. 10.
Domanda per ottenere la licenza
- Art. 11.
Licenze riservate
- Art. 12.
Assegnazione delle licenze
- Art. 13.
Rilascio delle licenze e documentazione dei requisiti e delle condizioni
- Art. 14.
Inizio del servizio
- Art. 15.
Schema della licenza
- Art. 16.
Registro comunale
- Art. 17.
Registro giornaliero dei viaggi
- Art. 18.
Verifica dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale
- Art. 19.
Durata della licenza
- Art. 20.
Trasferibilità della licenza
- Art. 21.
Conducenti di autoveicoli. Requisiti e documentazione necessarie
- Art. 22.
Modalità del servizio
- Art. 23.
Esercizio del servizio
- Art. 24.
Sospensione della corsa
- Art. 25.

Responsabilità nell'esercizio del servizio

Art. 26.

Obblighi per gli intestatari e per i conducenti

Art. 27.

Divieti per gli intestatari delle licenze e per i conducenti

Art. 28.

Caratteristiche degli autobus

Art. 29.

Verifica degli autobus

Art. 30.

Sostituzione degli autobus

Art. 31.

Diffida

Art. 32.

Sospensione della licenza

Art. 33.

Revoca della licenza

Art. 34.

Procedimento sanzionatorio

Art. 35.

Decadenza

Art. 36.

Tariffe

Art. 37.

Disposizioni transitorie

Art. 38.

Abrogazione di norme preesistenti

ART. 1.
DEFINIZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI
AUTOBUS CON CONDUCENTE

Le funzioni amministrative comunali in materia di servizio di noleggio di autobus con conducente sono esercitate al fine di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto nel quadro della programmazione economica e territoriale regionale

Il servizio di noleggio di autobus (veicolo per il trasporto di almeno dieci persone compreso il conducente) con conducente, si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso il vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse o ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite.

ART. 2.
NORMATIVA REGOLANTE IL SERVIZIO

Il servizio, per quanto non previsto nel presente regolamento, è disciplinato dalle seguenti normative:

- Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza";
- Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza";
- articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni;
- articoli 19 e 85 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382";
- articolo 8 del decreto legge 10 novembre 1978, n. 702 "Disposizioni in materia di finanza locale", convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3;
- Decreto Ministeriale 3 ottobre 1979 "Norme per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale per la guida dei veicoli a motore ai sensi della legge 14 gennaio

- 1974, n. 62, e relativi programmi di esame" e successive modificazioni;
- legge 24 novembre 1981, n. 689, "Modifiche al sistema penale", capo I°;
 - Decreto Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448 "Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio Europeo n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore trasporti nazionali e internazionali";
 - Articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
 - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni;
 - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";
 - Articolo 665 del codice penale;
 - Legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45 "Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale delle Marche".

ART. 3.

PRINCIPI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

L'esercizio della professione di noleggiatore di autobus con conducente è subordinato alla titolarità di un'apposita licenza rilasciata dal comune per ogni autobus impiegato in servizio da noleggio.

Le licenze sono rilasciate, attraverso bandi di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing dell'autobus e che possono gestirle in forma singola o associata. Nel caso di persona giuridica la licenza è intestata ad un legale rappresentante in possesso dell'idoneità professionale, così come definita dal decreto del Ministero dei Trasporti 20.12.1991, n. 448, designato dalla società stessa. L'eventuale reintestazione a favore di altro legale rappresentante, designato in sostituzione del precedente, può avvenire in ogni momento su istanza sottoscritta da un legale rappresentante. Qualora si sia verificato l'ingresso di uno o più soci, la reintestazione a favore di questi non può avvenire prima che sia trascorso un anno.

In nessun caso possono essere fatti valere nei confronti del

comune statuizioni, deliberazioni ovvero limiti, patti, termini, anche stabiliti in atti costitutivi o statuti della società, volti a condizionare i rapporti tra il comune e l'intestatario designato, ovvero a condizionare l'applicazione nei confronti di costui delle norme del presente regolamento; le inadempienze dell'intestatario verso gli altri soci, e viceversa, non sono in alcun caso opponibili al comune.

Le licenze non sono cedibili a nessun titolo, gratuito od oneroso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 23 del presente regolamento. Le licenze sono riferite a singoli autobus.

L'esercizio del servizio senza licenza è punito – ai sensi del combinato disposto degli articoli 106, primo comma, e 107 del regio decreto 03.04.1934, n. 383, e degli articoli 16, 113 e 114 della legge 24.11.1981, n. 689 – con la sanzione amministrativa fino a £. 1.000.000, conciliabile in via ordinaria con il pagamento della somma di £. 333.000. Qualora il responsabile persista nella condotta abusiva, si fa luogo – previa diffida – alle opportune misure coercitive mediante impiego della forza pubblica.

ART. 4.

NUMERO E TIPO DELLE AUTORIZZAZIONI

Le licenze concedibili si distinguono facendo riferimento alla classificazione di cui all'art. 47, secondo comma, lettera b), del d.lgs. 30.04.1992, n. 285 e alla finalità di assicurare la fruibilità del servizio, nel suo complesso, ai soggetti portatori di handicap:

- a) autobus della categoria M2 fino a 24 posti;
- b) autobus della categoria M3 fino a 38 posti;
- c) autobus della categoria M3 con oltre 38 posti;
- d) autobus omologati per il trasporto, esclusivo o meno, di persone con ridotta capacità motoria.

Alla data di entrata in vigore del presente regolamento non è in essere alcuna licenza per il servizio di noleggio di autobus con conducente.

Sulla base di quanto disposto dalla delibera amministrativa n. 207 del 30.06.1998 del Consiglio regionale Marche e, in particolare, al punto 2 sub a) e sub b), nel triennio

1998/2000, nel comune di Mergo, possono essere rilasciate le seguenti licenze:

LICENZE TEORICHE IN BASE A CLASSI N. 2;

LICENZE IN ATTIVITA' N. 0;

LICENZE RILASCIABILI N. 2.

ART. 5.

FIGURE GIURIDICHE

Gli intestatari di licenza, al fine del libero esercizio della propria attività, e fermo restando il divieto di cui all'articolo 30, primo comma, lettera a) del presente regolamento, possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 08.08.1985, n. 443;
- b) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- c) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente il servizio;
- d) associarsi in cooperativa di produzione e lavoro, intendendo come tale quella a proprietà collettiva, ovvero in cooperativa avente come finalità l'autotrasporto di persone, operante in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione.

ART. 6.

INGRESSO E RECESSO DEI SOCI

L'ingresso di uno o più soci non si configura come trasferimento della licenza ai sensi dell'art. 23 del presente regolamento, a condizione che entro un anno non intervenga il recesso che socio che, prima del suddetto ingresso, sia stato unico possessore dell'idoneità professionale, di cui al decreto del Ministero dei Trasporti 20.12.1991, n. 448.

ART. 7.

PUBBLICITA' DELLA DISPONIBILITA' DELLE
LICENZE

Quando per decadenza, per revoca o per rinuncia dei

precedenti intestatari, ovvero per aumento del numero di autorizzazioni, si rendano disponibili licenze, la giunta comunale delibera apposito bando di concorso e relative forme di pubblicità da effettuarsi nell'ambito del territorio comunale.

Nel bando devono essere precisati:

- a) il numero e il tipo delle autorizzazioni da assegnare, di cui all'art. 4 del presente regolamento;
- b) le caratteristiche funzionali degli autoveicoli con allestimenti speciali di cui all'art. 4, primo comma, lettera d) del presente regolamento;
- c) i requisiti e le condizioni necessari di cui all'art. 8 del presente regolamento;
- d) i titoli preferenziali di cui all'art. 9, terzo comma, del presente regolamento;
- e) i requisiti che devono essere posseduti dai conducenti, di cui all'art. 21 del presente regolamento;
- f) le modalità e il termine per la presentazione delle domande.

ART. 8.

REQUISITI E CONDIZIONI NECESSARI PER OTTENERE LA LICENZA COMUNALE

Sono requisiti necessari per partecipare alla gara di aggiudicazione di licenza:

- a) la cittadinanza di uno degli stati membri della comunità europea;
- b) il godimento dei diritti civili e politici;
- c) l'idoneità morale consistente in: 1) non avere riportato condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente a due anni per delitti non colposi; 2) non avere riportato condanne irrevocabili a pene detentive per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio; 3) non avere riportato condanne irrevocabili per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20.02.1958, n. 75; 4) non avere in corso procedura di fallimento, né di essere stato soggetto a procedura fallimentare; 5) non avere subito i procedimenti o i provvedimenti di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423; 6) non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla

vigente normativa. In tutti i precedenti casi il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

Nel caso di esercizio del servizio tramite impresa costituita in forma societaria i requisiti di cui al primo comma del presente articolo devono essere posseduti da tutti i soci per la società in nome collettivo, dai soci accomandatari per la società in accomandita semplice, dagli amministratori per ogni altro tipo di società (società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società per azioni, cooperative, consorzi, ecc.).

Sono condizioni necessarie per il rilascio della licenza:

a) la titolarità della licenza di cui all'art. 86 del regio decreto 18.06.1931, n. 773, ovvero, qualora il servizio sia espletato dal solo intestatario mediante un unico autobus, l'iscrizione nel registro degli esercenti mestieri ambulanti, ai sensi dell'art. 121 del medesimo regio decreto:

b) l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura per l'attività di noleggio con conducente con autobus;

c) l'avvenuta denuncia del personale dipendente, ove ve ne sia, agli enti assicurativi, della previdenza sociale, dell'assistenza malattie e dell'assistenza infortuni sul lavoro;

d) l'idoneità professionale, attestata dal competente ufficio provinciale della M.C.T.C., ai sensi degli articoli 6 e seguenti del decreto del Ministero dei Trasporti 20.12.1991, n. 448;

e) l'idoneità finanziaria, consistente nella disponibilità delle risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa;

f) la proprietà, ovvero la disponibilità duratura nelle forme consentite dalle norme vigenti, dell'autobus da destinare al servizio;

g) la disponibilità permanente nel territorio comunale di una rimessa e, qualora si sia già intestatari di altra licenza del comune, di un ufficio amministrativo, intendendosi con ciò un ambiente chiuso, anche ricavato all'interno della rimessa, presidiato per almeno dodici ore alla settimana e destinato prevalentemente ai rapporti con la clientela, cui correlare la licenza di esercizio di cui all'art. 86 del regio decreto 19.02.1931, n. 773.

ART. 9.
COMMISSIONE DI CONCORSO E TITOLI
PREFERENZIALI

Al fine di assegnare le licenze per l'esercizio del servizio di noleggio di autobus con conducente è istituita la seguente commissione di concorso composta da:

- a) segretario comunale;
- b) responsabile del servizio commercio;
- c) comandante dei vigili urbani.

La funzione di segretario della commissione sarà esplicata dal responsabile del servizio commercio o da un suo delegato.

Nell'assegnazione delle licenze, la commissione di concorso di cui al primo comma del presente articolo procede alla valutazione delle domande assegnando, ai sottoriportati titoli preferenziali, i punteggi di seguito indicati:

- a) l'essere già assegnatario di licenza da almeno cinque anni e l'aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità e regolarità: punti 3;
- b) l'anzianità, ulteriore rispetto a quella di cui alla precedente lettera a), nella titolarità di altre licenze, purchè congiunta alla regolarità e continuità nell'esercizio del servizio: punti 1 per ogni triennio di anzianità superiore al quinto anno;
- c) l'essere residenti nel comune di Mergo: punti 10.

ART. 10.
DOMANDA PER OTTENERE LA LICENZA

Chi intende ottenere la licenza deve presentare domanda in bollo al comune di Mergo nella quale deve dichiarare:

- a) le proprie generalità e gli elementi di identificazione della persona giuridica di cui sia, eventualmente, legale rappresentante, nonché l'indicazione del domicilio o della sede legale;
- b) il codice e il domicilio fiscale;
- c) il tipo e le caratteristiche, compreso il numero dei posti utili, dell'autobus che intende destinare al servizio;

- d) il possesso dei requisiti di cui all'art. 8, primo e secondo comma, del presente regolamento e l'impegno – in caso di assegnazione della licenza – a conseguire gli ulteriori requisiti cui è condizionato il rilascio della licenza stessa, ai sensi dell'art. 8, terzo comma, del presente regolamento;
- e) il possesso di eventuali titoli preferenziali di cui all'art. 9 del presente regolamento e, in particolare, per ciò che concerne quelli di cui alle lettere a), b), d), e) il comune ne accerta il possesso ai sensi dell'art. 18, terzo comma, della legge 07.08.1990, n. 241;
- f) generalità dei dipendenti dell'impresa, ove ve ne siano, con suddivisione tra impiegati d operai, e regolarità delle relative contribuzioni dell'impresa; devono essere specificati gli istituti previdenziali ed assistenziali cui i dipendenti sono iscritti e il numero di posizione del contribuente;

La domanda deve essere racchiusa in un plico sigillato e anonimo, recante le sole indicazioni relative alla gara cui afferisce.

Non possono essere accolte domande per ottenere la licenza se non a seguito della pubblicazione del bando.

ART. 11. LICENZE RISERVATE

In relazione al numero di licenze per veicoli di categoria M2 e M3 che siano in qualunque momento vacanti, è istituita – rispettivamente - una riserva pari al 10% da attribuirsi ad operatori che presentino istanza per l'ottenimento della loro prima autorizzazione.

Della riserva di cui al primo comma del presente articolo deve tenersi conto in sede di deliberazione di gare di aggiudicazione, anche qualora il numero di licenze da assegnarsi con una singola gara sia così esiguo che la riserva stessa risulti inferiore all'unità. In tal caso più riserve, afferenti a gare consecutive, concorrono – sommandosi – a costituire un'unica riserva, la quale diviene operante nella prima gara in cui raggiunga o superi l'unità.

Qualora la riserva superi l'unità, o altro numero intero, il resto decimale risultante dopo l'aggiudicazione delle licenze

riservate viene utilizzato ai fini della sommatoria di cui al secondo comma del presente articolo.

ART. 12.

ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE

La commissione di concorso, sulla base dei titoli preferenziali di cui all'art. 9 del presente regolamento, procede a formare tante graduatorie dei candidati quanti sono i tipi di licenze da aggiudicare.

Una volta definite le graduatorie, nell'ambito di ognuna di esse le licenze sono assegnate in misura di una per ciascun candidato, cominciando dal primo in graduatoria. Qualora, una volta esaurita la graduatoria, avanzi delle licenze, si ripete il procedimento descritto, ricominciando ogni volta dall'inizio della graduatoria stessa e fino ad esaurimento delle autorizzazioni disponibili.

Qualora nel contesto delle graduatorie si verificano situazioni di parità tra due o più candidati, si procede a sorteggio.

Il verbale di aggiudicazione formulato dalla commissione di concorso costituisce parere di cui la giunta comunale si avvale per deliberare l'assegnazione.

ART. 13.

RILASCIO DELLE LICENZE E DOCUMENTAZIONE DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI

Agli assegnatari è data comunicazione tempestiva a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento con la quale, mentre non si autorizza all'esercizio del servizio, si fa riserva di procedere al rilascio della licenza allorché si sia accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti.

Il comune provvede, ai sensi dell'art. 18, terzo comma, della legge 07.08.1990, n. 241, ad accertare il possesso da parte dell'assegnatario dei requisiti di cui all'art. 8, primo comma, lettere a) e b) del presente regolamento. Ove si tratti di prima licenza dell'assegnatario, il comune provvede anche ad

accertare il possesso dei requisiti di cui all'art. 8, primo comma, lettera c), acquisendo:

- a) il certificato penale del casellario giudiziale e certificati dei carichi pendenti rilasciati dalle procure della Repubblica presso la Pretura circondariale e presso il tribunale, in data non anteriore a tre mesi;
- b) certificato del tribunale civile dal quale risulti l'assenza di procedure fallimentari in corso o pregresse, ovvero l'intervenuta riabilitazione a norma del regio decreto 16.03.1942. Inoltre il comune, decorso un mese dal ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, procede ad accertare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 8, terzo comma, lettere a), b) e c) del presente regolamento. Qualora gli accertamenti compiuti d'ufficio abbiano dato esito positivo, il comune ne dà tempestiva comunicazione all'assegnatario a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'assegnatario, entro due mesi dal ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo, deve esibire al comune l'attestato di cui all'art. 8, terzo comma, lettera d) del presente regolamento, affinché l'ufficio preposto ne esegua una copia autentica.

L'assegnatario, qualora si tratti della sua prima autorizzazione, deve dimostrare – entro lo stesso termine di cui al terzo comma del presente articolo – di avere soddisfatto la condizione di cui all'art. 8, terzo comma, lettera e) del presente regolamento. A tal fine deve esibire un affidamento da parte di azienda o istituto di credito, ovvero da parte di società finanziaria con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi di lire, per un importo pari a lire cento milioni; l'importo dell'attestazione è aumentato di cinque milioni di lire per ciascun autobus adibito al servizio.

L'assegnatario infine, entro lo stesso termine di cui al terzo comma del presente articolo, deve dimostrare di avere soddisfatto la condizione di cui all'art. 8, terzo comma, lettera f) e – qualora si tratti di una sua seconda licenza nel comune – anche quella di cui alla lettera g) dello stesso comma.

Per l'assegnatario di licenza relativa ad autobus di cui all'art. 4, primo comma, lettera d) del presente regolamento, il

termine di due mesi, di cui al comma precedente, in relazione alla condizione di cui all'art. 8, terzo comma, lettera f) del presente regolamento, è aumentato a quattro mesi.

Il responsabile del servizio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, rilascia la licenza.

In mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni prescritti, o in caso di mancata osservanza, da parte dell'assegnatario, del termine di cui al terzo, quarto e quinto comma del presente articolo, ovvero di cui al sesto comma sempre del presente articolo, il responsabile del servizio propone alla giunta comunale la revoca dell'assegnazione. Il termine di cui al terzo, quarto e quinto comma del presente articolo può essere prorogato di un ulteriore mese qualora l'assegnatario adduca l'impossibilità di ottemperarvi per comprovate cause di forza maggiore.

ART. 14. INIZIO DEL SERVIZIO

L'intestatario della licenza ha l'obbligo di iniziare il servizio non oltre un mese dal rilascio della medesima.

Il termine di cui al primo comma del presente articolo può essere prorogato fino ad un massimo di un ulteriore mese qualora il titolare dimostri di non poter iniziare il servizio per causa di forza maggiore.

ART. 15. SCHEMA DELLA LICENZA

La licenza comunale contiene:

- a) generalità e codice fiscale dell'intestatario e, nel caso in cui questi sia legale rappresentante di società, di tutti gli altri legali rappresentanti;
- b) numero di targa e telaio dell'autobus destinato al servizio;
- c) tipo dell'autobus, numero dei posti utili e classificazione, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento;
- d) generalità dei conducenti;

- e) appositi spazi nei quali annotare gli esiti delle verifiche di cui agli articoli 18 e 29 del presente regolamento, nonché gli eventuali provvedimenti disciplinari adoddati;
- f) gli estremi del decreto del dirigente del servizio trasporti della provincia di Ancona relativi all'autorizzazione del regolamento comunale correlato.

ART. 16. REGISTRO COMUNALE

Il comune tiene un apposito registro in cui annotare in ordine progressivo le nuove autorizzazioni e, per ciascuna di esse, i dati di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) dell'art. 15 del presente regolamento, nonché le relative variazioni sopravvenute.

I dati annotati sul registro di cui al primo comma del presente articolo sono notificati al servizio Trasporti della provincia di Ancona entro i trenta giorni successivi alla registrazione.

ART. 17. REGISTRO GIORNALIERO DEI VIAGGI

Al fine di consentire la verifica dell'ottemperanza al divieto di cui all'art. 27, primo comma, lettera a) del presente regolamento, ovvero dell'avvalersi della circostanza di cui all'art. 35, primo comma, lettera b) del presente regolamento, l'intestatario o un suo sostituto conserva presso l'ufficio amministrativo, ovvero presso il domicilio, e tiene costantemente aggiornato, un registro per ciascun autobus nel quale annota giornalmente le seguenti notizie: generalità del committente del viaggio, generalità del conducente, ora di uscita e di rientro dell'autobus, destinazione, chilometraggio percorso, motivo dell'eventuale fermo dell'autobus.

L'intestatario è tenuto ad esibire il registro ad ogni richiesta dei funzionari comunali.

ART. 18.

VERIFICA DEI REQUISITI DI IDONEITA' MORALE, FINANZIARIA E PROFESSIONALE

Allo scadere di ogni quinquennio dalla data di rilascio di ciascuna licenza, rilasciata dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, il comune procede ad una verifica dei requisiti di idoneità morale di cui all'art. 8, primo comma, lettera c) del presente regolamento, nonché finanziaria di cui all'art. 8, terzo comma, lettera e) del presente regolamento.

Nei confronti dei soggetti che siano già intestatari di licenza all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, il comune procede a verifiche quinquennali dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo a partire dalla scadenza del quinquennio decorrente dal 15.05.1998, data della prima verifica.

Il requisito dell'idoneità morale viene meno quando:

- a) apposite disposizioni di legge lo prevedano;
- b) nei casi in cui si verifichi una delle circostanze previste nell'art. 8, primo comma, lettera c) del presente regolamento;
- c) quando agli intestatari siano state inflitte, in via definitiva, sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni riguardanti le condizioni di retribuzione o di lavoro nell'attività di trasporto e, in particolare, le norme relative ai periodi di guida e di riposo dei conducenti, a pesi, allestimenti e dimensioni degli autobus, alla sicurezza stradale e degli autobus.

In ogni momento, qualora venga accertato dal comune in capo all'intestatario, quale che sia la data di conseguimento della licenza e anche a prescindere dalla verifica quinquennale di cui al primo comma del presente articolo, il venir meno di uno o più requisiti di idoneità morale o finanziaria, si procede alla revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 33, primo comma, lettera c) e dell'art. 34 del presente regolamento.

ART. 19.

DURATA DELLA LICENZA

La licenza scade per rinuncia o per morte dell'intestatario, salvo quanto disposto dall'art. 20 del presente regolamento.

ART. 20.

TRASFERIBILITA' DELLA LICENZA

La licenza è trasferita, su richiesta dell'intestatario o del suo tutore, ad imprenditore, sia esso persona fisica o giuridica, quando l'intestatario stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia intestatario di licenza da cinque anni ed abbia esercitato il servizio con continuità;
- b) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio, revoca della patente di guida o per interdizione legale.

Alla domanda di trasferimento del cedente deve essere allegata una dichiarazione del cessionario, resa ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 04.01.1968, n. 15, concernente il possesso dei requisiti di cui all'art. 8, primo comma, del presente regolamento, nonché l'impegno a procurare le condizioni di cui al terzo comma dello stesso articolo; si applicano le disposizioni di cui all'art. 18, terzo comma, della legge 07.08.1990, n. 241.

In caso di morte dell'intestatario la licenza può essere trasferita – entro il termine massimo di due anni – dietro autorizzazione del responsabile del servizio, a terzi, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare dell'intestatario, purché in possesso dei requisiti prescritti.

Nella comunicazione di subentro l'erede deve dichiarare, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 04.01.1968, n. 15, il possesso dei requisiti di cui all'art. 8, primo comma, del presente regolamento, nonché l'impegno a procurare le condizioni di cui al terzo comma dello stesso articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 18, terzo comma, della legge 07.08.1990, n. 241.

In relazione all'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 8, terzo comma, sia per il

cessionario che per l'erede si applica il procedimento istruttorio disciplinato nell'art. 13, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del presente regolamento.

Il responsabile del servizio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, comunica al richiedente il nulla osta al trasferimento.

All'intestatario che abbia trasferito la licenza non può essere attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Il nuovo intestatario della licenza comunica l'avvenuta variazione al servizio Trasporti della provincia di Ancona.

ART. 21.

CONDUCENTI DI AUTOVEICOLI IN SERVIZIO. REQUISITI E DOCUMENTAZIONE NECESSARIE

I conducenti in servizio, sia intestatari di licenza che esercitino personalmente il servizio, sia dipendenti dell'impresa, debbono essere in possesso dei seguenti requisiti e documenti:

- a) patente abilitante alla guida dell'autobus cui si riferisce la licenza;
- b) certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) rilasciato dal competente ufficio della direzione generale della M.C.T.C.;
- c) età compresa nei limiti minimi e massimi previsti, per la guida di veicoli dagli articoli 115 e seguenti del d.lgs. 30.04.1992, n. 285;
- d) iscrizione nel registro degli esercenti mestieri ambulanti ai sensi dell'art. 121 del regio decreto 18.06.1931, n. 773, esclusi i conducenti dipendenti;
- e) idoneità fisica al regolare esercizio del servizio.

L'accertamento del possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo compete ai soggetti che espletano servizi di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 30.04.1992, n. 285.

ART. 22.
MODALITA' DEL SERVIZIO

La prestazione del servizio non è obbligatoria.

Il servizio, una volta accettato dal vettore, è obbligatorio in tutte le località carrozzabili, pubbliche ed anche private, purché aperte al pubblico.

Il viaggio può essere effettuato senza limiti territoriali.

Durante la prestazione del servizio, qualora non ostino espressi divieti in relazione alle caratteristiche delle strade e alle dimensioni e pesi degli autobus, è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e per gli altri servizi pubblici.

La prenotazione di viaggio è effettuata presso l'ufficio amministrativo, ovvero presso il domicilio del vettore.

ART. 23.
ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Il servizio può essere esercitato personalmente dall'intestatario, dai soci nei vari tipi di società di persone o di capitali, nonché con l'ausilio di dipendenti e di familiari, sempre che questi siano regolarmente inseriti nelle imprese ai sensi delle vigenti normative.

ART. 24.
SOSPENSIONE DELLA CORSA

Qualora per avaria dell'autobus o per altri casi di forza maggiore la corsa debba essere sospesa, il conducente ha l'obbligo di adoperarsi, eventualmente in base ad apposite istruzioni del titolare della licenza, per consentire la ripresa del viaggio mediante altro idoneo autoveicolo. I passeggeri hanno però il diritto di rinunciare alla prosecuzione del

viaggio e di pagare una quota del corrispettivo pattuito proporzionale al percorso compiuto.

ART. 25.

RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, dall'esercizio del servizio, fa carico all'intestatario della licenza, eventualmente in solido con il conducente, rimanendo esclusa sempre e in ogni caso la responsabilità del comune.

ART. 26.

OBBLIGHI PER GLI INTESTATARI E PER I CONDUCENTI

Nell'espletamento del servizio gli intestatari di licenza e i conducenti debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un comportamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

- a) conservare costantemente nell'autobus tutti i documenti inerenti all'attività ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
- b) comunicare al comune il cambiamento di indirizzo del domicilio, della rimessa, dell'ufficio amministrativo o della sede sociale entro i dieci giorni successivi; si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 20 della legge 04.01.1968, n. 15;
- c) presentarsi alle verifiche di cui all'art. 29 del presente regolamento e attenersi alle prescrizioni imposte dal comune in seguito alle verifiche stesse;
- d) visitare diligentemente al termine di ogni viaggio l'interno dell'autobus e, nel caso che siano rinvenuti oggetti dimenticati dai passeggeri, depositarli presso il competente ufficio comunale entro le successive 48 ore;
- e) esporre all'interno dell'autobus e in modo che siano visibili dai passeggeri, il numero della licenza, il numero di targa dell'autobus e le generalità del conducente;

f) compiere servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;

g) prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

In caso di esercizio dell'attività tramite impresa, anche familiare, o comunque in forma associata, l'intestatario ha l'obbligo di comunicare al comune ogni variazione relativa alla composizione dell'impresa, alla configurazione societaria, alla ragione o all'oggetto sociale e alla rappresentanza entro un mese dall'avvenuta variazione.

ART. 27.

DIVIETI PER GLI INTESTATARI DELLE LICENZE E PER I CONDUCENTI

Agli intestatari, nonché se persone diverse, ai conducenti, è fatto divieto di:

- a) procurarsi con stabilità e continuità il noleggio in altri comuni;
- b) far salire sull'autobus persone estranee a quelle per le quali lo stesso è stato noleggiato, anche durante le soste;
- c) rifiutare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti indicato sulla carta di circolazione;
- d) deviare di propria iniziativa dal percorso concordato;
- e) portare animali propri sull'autobus;
- f) fermare l'autobus o interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- g) esercitare altra attività lavorativa che possa pregiudicare il regolare svolgimento del servizio;
- h) chiedere una somma maggiore di quella pattuita.

ART. 28.

CARATTERISTICHE DEGLI AUTOBUS

Gli autobus adibiti al servizio portano all'interno del

parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotati di una targa posteriore inamovibile (piombata e rivettata) recante la dicitura "N.C.C.", il nome e lo stemma del comune di Mergo e un numero progressivo corrispondente a quello della licenza.

ART. 29. VERIFICA DEGLI AUTOBUS

E' facoltà del comune verificare, prima dell'immissione in servizio di un autobus, l'esistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento e dalle vigenti disposizioni di legge.

La verifica non può implicare accertamenti di carattere tecnico riservati agli uffici provinciali della M.C.T.C..

Qualora invece l'autobus non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione o di decoro e qualora l'intestatario non provveda entro un termine fissato caso per caso, al ripristino delle condizioni di efficienza o alla sostituzione dell'autobus, il responsabile del servizio provvede secondo quanto stabilito all'art. 31 del presente regolamento.

ART. 30. SOSTITUZIONE DEGLI AUTOBUS

Sono consentite le sostituzioni degli autobus con altri idonei al servizio, previa autorizzazione del responsabile del servizio.

Gli intestatari, ottenuta dal responsabile del servizio l'autorizzazione alla sostituzione di un autobus, debbono provvedere agli adempimenti prescritti dal d.lgs. 30.04.1992, n. 285, per quanto attiene alla destinazione, all'uso, ai documenti di circolazione ed all'immatricolazione, comunicando gli estremi di identificazione del mezzo al servizio trasporti della provincia di Ancona.

ART. 31. DIFFIDA

Il responsabile del servizio diffida l'intestatario della licenza quando lo stesso o suo dipendente:

- a) non compili diligentemente il registro giornaliero dei viaggi o ne ritardi l'esibizione;
- b) non ottemperi ad uno o più obblighi fra quelli prescritti nell'art. 26, secondo comma, lettere a), b), c), d) e e) e nell'art. 26, terzo comma, del presente regolamento;
- c) non eserciti con regolarità il servizio;
- d) effettui servizi abusivi di linea;
- e) non rispetti per i propri dipendenti le norme stabilite nei contratti collettivi di lavoro;
- f) contravvenga ad uno o più divieti fra quelli disposti nell'art. 27, primo comma, lettere a), b), c), d), e), f), e g) del presente regolamento.

ART. 32.

SOSPENSIONE DELLA LICENZA

La licenza viene sospesa, per un periodo non superiore ad un mese, qualora l'intestatario:

- a) non ottemperi all'obbligo di cui all'art. 26, secondo comma, lettera f) del presente regolamento;
- b) contravvenga al divieto di cui all'art. 27, primo comma, lettera h) del presente regolamento;
- c) effettui il servizio con cronotachigrafo di bordo non regolarmente funzionante;
- d) non esponga nei modi stabiliti il contrassegno e la targa di cui all'art. 29 del presente regolamento.

L'autorizzazione è sospesa per un periodo non superiore a tre mesi all'intestatario che sia stato già diffidato una volta e sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida.

L'autorizzazione è sospesa per tre mesi nei confronti dell'intestatario che utilizzi o abbia utilizzato autobus non sottoposti alle revisioni tecniche obbligatorie per legge.

ART. 33.

REVOCA DELLA LICENZA

La licenza è revocata nei seguenti casi:

- a) quando l'intestatario, cui siano già stati applicati due provvedimenti di sospensione, anche se motivati da infrazioni diverse, si renda responsabile, entro il termine di cinque anni dalla data della prima infrazione, di una terza violazione fra quelle previste dall'art. 32 del presente regolamento;
- b) quando l'intestatario non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
- c) quando venga meno il requisito dell'idoneità morale o finanziaria, ai sensi dell'art. 18, terzo comma, del presente regolamento;
- d) quando venga accertato, nei modi di cui all'art. 21, secondo comma, del presente regolamento, il mancato possesso, a seguito di provvedimento di ritiro a scopo sanzionatorio o cautelare, dei documenti di cui al primo comma, lettere a) e b) del medesimo articolo, ovvero della carta di circolazione, nei confronti dell'intestatario se al momento dell'accertamento era alla guida dell'autobus, ovvero nei confronti del conducente dipendente, socio o collaboratore familiare nell'espletamento delle sue mansioni.

Il responsabile del servizio comunica la revoca della licenza al servizio trasporti della provincia di Ancona.

ART. 34.

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO

I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di regolari rapporti redatti dai competenti organi di accertamento. La condotta censurata è contestata tempestivamente e per iscritto all'interessato il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'amministrazione comunale memorie difensive. Il responsabile del servizio decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento disciplinare. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della M.C.T.C. e il servizio trasporto della provincia di Ancona.

ART. 35. DECADENZA

Decade dalla licenza l'intestatario che:

- a) non inizi il servizio nei termini di cui all'art. 14 del presente regolamento;
- b) non eserciti il servizio, con l'autobus correlato alla licenza dalla quale deve disporsi la decadenza, per un periodo superiore a sei mesi, salvo i casi di malattia, infortunio e forza maggiore, da comprovarsi su richiesta del comune. I provvedimenti di sequestro, confisca o fermo amministrativo dell'autobus e i provvedimenti di sospensione o ritiro della carta di circolazione o della patente di guida, nonché il ritiro della targa, non costituiscono casi di forza maggiore. Le malattie e gli infortuni comportanti inidoneità o inabilità permanenti al servizio non esimono dalla decadenza qualora, trascorso un anno dalla data in cui tale status siano stati accertati clinicamente per la prima volta, il titolare non abbia esercitato la facoltà di cui all'art. 20 del presente regolamento. La decadenza non interviene qualora il mancato svolgimento del servizio sia correlato all'impiego di autobus in servizio di linea, purché questo si espleti sulla base delle autorizzazioni prescritte dall'ordinamento.

ART. 36. TARIFFE

Il corrispettivo del servizio è concordato tra l'utenza e il vettore.

ART. 37. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le società dotate di personalità giuridica che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano titolari di una o più autorizzazioni, devono entro tre mesi designare un legale rappresentante, ai sensi dell'art. 3, terzo comma, del presente regolamento, che subentri nell'intestazione.

Gli intestatari di due o più licenze nello stesso comune che alla data di entrata in vigore del presente regolamento non

abbiano la disponibilità nel territorio comunale dell'ufficio amministrativo, ai sensi dell'art. 8, terzo comma, lettera g) del presente regolamento, hanno un anno di tempo per dotarsi di tale ufficio.

ART. 38.

ABROGAZIONE DI NORME PREESISTENTI

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia emanate dal comune, incompatibili con il regolamento stesso.